

Inail – Riduzione dei premi e contributi per il 2018. Istruzioni operative

8 Marzo 2018

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la circolare Inail n. 13/18 contenente le indicazioni operative per l'applicazione della percentuale di riduzione dei premi e contributi che è stata fissata, con decreto interministeriale del 22 dicembre 2017, in misura pari al 15,81%, per il periodo di competenza 2018.

Per il suddetto anno, la riduzione si applica alla rata anticipata dovuta per il 2018 e alla regolazione o conguaglio, da versare con l'autoliquidazione nel 2019, a condizione però che nel frattempo non sia intervenuta la revisione delle tariffe, così come previsto dall'art. 1, comma 128, della L. n. 147/13. Come in passato, l'Istituto ricorda che la riduzione riguarda tutti i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo e che la percentuale del 15,81% si applica a tutte le tipologie di premi e contributi secondo criteri differenziati, che tengono conto se le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, ossia con data inizio precedente al 3 gennaio 2016, oppure da meno di un biennio, ossia con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2016.

Specificatamente per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, si evidenzia che la riduzione in parola è applicabile se è stata presentata e accettata dall'Inail l'istanza 20 MAT (riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività, ai sensi dell'articolo 20 del D.m. 12 dicembre 2000), che consente peraltro di cumulare entrambi i benefici.

In tal caso, la riduzione sarà automaticamente applicata con riferimento al 2018, senza la necessità di dover presentare una nuova istanza.

Per quanto riguarda gli altri criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, l'Istituto assistenziale fa esplicito rinvio alla propria circolare n. 25/14, già oggetto di comunicazione Ance del 14 maggio 2014.

[Circolare Inail 13_2018](#)